

Comunicazione a mezzo PEC

Ai Dirigenti Scolastici

### **ATTO DI DIFFIDA**

L'associazione Federazione Rinascimento Italia (FRI) in ordine alla recente chiusura delle scuole in Umbria rileva che la predetta chiusura da parte di ben 31 Comuni a decorrere dal 2 febbraio è illegittima, arbitraria, inefficace e contraria alle disposizioni vigenti in materia e pertanto deve essere immediatamente revocata.

Le ordinanze dei Sindaci di sospensione dell'attività didattica in presenza dal 2 febbraio 2021 al 14 febbraio 2021 sono inefficaci, illegittime e contrarie alle disposizioni di legge.

È opportuno ricordare che sin dal mese di marzo 2020 l'articolo 35 del D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 (*"misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*) stabiliva che: *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*.

Tale disposizione seppur abrogata dall'art. 5 del D.L. n. 19/20, è stata riprodotta dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge: *"i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1"*.

È del tutto evidente che i provvedimenti adottati a livello locale, per fronteggiare l'emergenza, Covid-19, dunque, possono solo integrare la disciplina fissata a livello nazionale ma non possono derogare alla stessa, pena la loro inefficacia.

Ed ancora ai sensi dell'art. 1 comma 16 del D.L. del 16 maggio 2020, come modificato dal D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, eventuali interventi restrittivi rispetto alla normativa nazionale possono essere adottati solo dai Presidenti delle Regioni che *"in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti"*.

**Pertanto il Sindaco non ha alcuna competenza in materia.**

La sospensione delle attività didattiche, chiusura delle scuole, può essere adottata solo con ordinanza del Presidente della Regione, che nel caso de quo è assente, che deve essere adeguatamente motivata e solo in presenza di determinate e specifiche situazione tassativamente elencate.

In proposito il Consiglio di Stato (Sez. II decr. 12 gennaio 2021 n. 17 e 18) ha ritenuto che le misure di mitigazione del rischio più restrittive di quelle nazionali devono essere sempre motivate *“tenuto conto della rilevanza del diritto all’istruzione e del contesto di socialità specialmente per gli alunni più giovani, avrebbe dovuto essere motivata con dati scientifici evidenzianti il collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto dell’attività scolastica in presenza.”* E che non sia giustificata *“una chiusura generalizzata senza alcuna, ove esistente, indicazione di zone interessate da incremento dei contagi”*.

**In buona sostanza serve prova tra correlazione contagi e scuola per potere autorizzare la chiusura delle scuole medesime.**

Preso atto, pertanto che il Sindaco non ha alcun potere di disporre in modo arbitrario, come nel caso de quo, la sospensione delle attività didattiche in presenza, tale sospensione non può essere disposta dai Presidi degli Istituti Scolastici.

In proposito si ricorda che **resta in capo ai funzionari, dirigenti scolastici e organi della PA la responsabilità anche personale, di applicare correttamente le norme primarie e secondarie in sede di attuazione, disapplicando le disposizioni in contrasto con esse.**

Alla luce di quanto sopra, pertanto, i le disposizioni **i Dirigenti Scolastici** hanno il dovere di rispettare le fonti normative, in primis la Costituzione ed **hanno il dovere di disattendere provvedimenti** (note, provvedimenti, circolari ministeriali, DPCM) *contra legem*, così come statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si ribadisce, a futura memoria, quanto disposto dalla Suprema Corte in merito alle circolari ministeriali adottabile per ogni provvedimento *“Le circolari ministeriali sviluppano una efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario la disattendono, non è detto che l’atto in concreto adottato sia viziato da eccesso di potere e quindi nullo. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima: non va dimenticato che, in quanto atto interno della PA, la circolare non può disporre contra legem e ed inoltre risulta inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi”*

Nel merito, i report scolastici della Regione **evidenziano pochi contagi** nelle scuole da settembre ad oggi, in particolare si evidenzia che su un totale di 115mila studenti solo 173 sono positivi al tampone (peraltro asintomatici) **pari allo 0,01% !!! Tale dato conferma l’illegittimità dei provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura delle scuole.**

In sostanza, gli elementi a disposizione dei Dirigenti Scolastici, valutati nel loro insieme non sono sufficienti né tantomeno idonei a ritenere gli istituti scolastici presenti nei territori comunali interessati come vettori di diffusione epidemica maggiori rispetto ad altri contesti al punto da giustificare il ricorso alla grave misura dell’azzeramento di tutte le attività didattiche in presenza, in

deroga alla puntuale e completa disciplina dettata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dagli altri provvedimenti assunti a livello di governo nazionale.

Precisato quanto sopra, è inoltre opportuno evidenziare, in ordine all'attendibilità dei tamponi, che in data 14.12.2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha pubblicato un promemoria guida che avverte che soglie di ciclo elevate nei test PCR daranno luogo ad un numero elevato di falsi positivi falsi positivi.<sup>1</sup>

I test "gold standard" Sars-Cov-2 si basano sulla reazione a catena della polimerasi (PCR). La PCR funziona prendendo i nucleotidi – minuscoli frammenti di DNA o RNA – e replicandoli fino a farli diventare qualcosa di abbastanza grande da identificare. La replicazione avviene in cicli, con ogni ciclo raddoppiando la quantità di materiale genetico. Il numero di cicli necessari per produrre qualcosa di identificabile è noto come "soglia del ciclo" o "valore CT". Più alto è il valore CT, meno probabilità ci sono di rilevare qualcosa di significativo.

Il recente promemoria dell'OMS afferma che **l'utilizzo di un valore CT elevato per testare la presenza di Sars-Cov-2 porterà a molti risultati falsi positivi**. Per citare le loro stesse parole: "*Gli utenti di reagenti RT-PCR devono leggere attentamente le IFU per determinare se è necessaria una regolazione manuale della soglia di positività della PCR per tener conto di eventuali rumori di fondo che possono portare ad interpretare come risultato positivo un campione con un valore di soglia di ciclo elevato (CT).*" Ed ancora "*Il principio di progettazione della RT-PCR significa che per i pazienti con alti livelli di virus in circolazione (carica virale), saranno necessari relativamente pochi cicli per rilevare il virus e quindi il valore CT sarà basso. Al contrario, **quando i campioni restituiscono un valore CT elevato, significa che sono stati necessari molti cicli per rilevare il virus. In alcune circostanze, la distinzione tra rumore di fondo e presenza effettiva del virus bersaglio è difficile da accertare.***"

Da mesi, infatti, è ormai risaputo che qualsiasi test che utilizzi un valore CT superiore a 35 è potenzialmente privo di significato. . **Il dottor Kary Mullis, che ha vinto il premio Nobel per aver inventato il processo di PCR, ha detto chiaramente che non era inteso come strumento diagnostico:** "*Con la PCR, se lo si fa bene, si può trovare quasi tutto in chiunque*". E, commentando le soglie del ciclo, una volta disse: "*Se devi andare oltre i 40 cicli per amplificare un gene a copia singola, c'è qualcosa di gravemente sbagliato nella tua PCR*". Le linee guida MIQE per lo stato di utilizzo della PCR: "*I valori di CT superiori a 40 sono sospetti a causa della bassa efficienza implicita e generalmente non dovrebbero essere riportati.*"

---

1

<https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05>

<https://www.zerohedge.com/economics/right-cue-biden-who-admits-high-cycle-pcr-tests-produce-massive-covid-false-positives>

A prescindere dalla assoluta carenza di potere di tali provvedimenti, poi, le argomentazioni utilizzate per adottare una decisione così gravosa e volta a comprimere diritti costituzionalmente garantiti dei minori, sono evidentemente apodittiche. Non si possono chiudere tutte le scuole delle città perché in taluni istituti sono stati individuati alcuni studenti positivi (e, ribadiamo, asintomatici), **ricordiamo peraltro pari allo 0,01% della popolazione scolastica**, senza contestualmente imporre isolamento e/o quarantena né agli altri studenti dell'Istituto, né evidentemente a tutti gli altri studenti delle città. Costoro, dunque, pur non potendo andare a scuola potranno serenamente svolgere tutte le altre attività consentite dalle vigenti disposizioni nazionali (shopping, passeggiate etc.).

Preme, altresì, sottolineare che l'imposizione della didattica a distanza anche per i bambini delle scuole elementari che in taluni casi devono ancora iniziare l'alfabetizzazione, peraltro *“si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all'utenza scolastica”* in violazione dei diritti costituzionalmente garantiti (T.A.R. puglia decreto 680/20).

Infine, alla luce della indagine sull'impatto psicologico del lockdown nei minori è emerso che non potere andare a scuola, non potere vedere le proprie maestre ed i propri compagni di classe li penalizza fortemente, tanto che nei bambini e nei ragazzi dai 6 ai 18 anni è prevalsa una sensazione di mancanza d'aria e una significativa alterazione del ritmo del sonno oltre che una aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore (Ministero della Salute, comunicato n. 192 del 16.06.2020).

Precisato quanto sopra la Federazione Rinascimento Italia, **DIFFIDA FORMALMENTE** gli Istituti Scolastici, nella persona dei Dirigenti Scolastici, in indirizzo a **RIPRENDERE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA** consentendo agli studenti la regolare frequenza delle lezioni in presenza, avvertendo che, in difetto i Dirigenti Scolastici in indirizzo saranno ritenuti responsabili, oltre che dei danni all'integrità psico-fisica degli studenti/alunni inibiti ingiustamente alla frequentazione in presenza anche al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

**Valga La presente ad ogni effetto di Legge.**

Distinti saluti